

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/03091
presentata da **FENU EMILIANO** il **11/11/2024** nella seduta numero **379**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
SANTILLO AGOSTINO	MOVIMENTO 5 STELLE	11/11/2024
GUBITOSA MICHELE	MOVIMENTO 5 STELLE	11/11/2024
RAFFA ANGELA	MOVIMENTO 5 STELLE	11/11/2024

Assegnato alla commissione :
VI COMMISSIONE (FINANZE)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, data delega **11/11/2024**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		
SANTILLO AGOSTINO	MOVIMENTO 5 STELLE	12/11/2024
RISPOSTA GOVERNO		
SAVINO SANDRA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	12/11/2024
REPLICA		
SANTILLO AGOSTINO	MOVIMENTO 5 STELLE	12/11/2024

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

DISCUSSIONE IL 12/11/2024
SVOLTO IL 12/11/2024
CONCLUSO IL 12/11/2024

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03091

presentato da

FENU Emiliano

testo di

Lunedì 11 novembre 2024, seduta n. 379

FENU, SANTILLO, GUBITOSA e RAFFA. — **Al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

il comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, prevede che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;

la norma non definisce sul piano fiscale il concetto di stato di avanzamento lavori che va pertanto ricercato nell'ambito della normativa tecnica vigente, che lascia tuttavia alcuni margini di incertezza;

Il problema si pone in particolare per le cosiddette «forniture a piè d'opera», di cui è molto discussa la possibilità di considerarle, anche isolatamente, ai fini della spesa utile al raggiungimento del limite di avanzamento previsto dalla disposizione richiamata;

l'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018 precisa che il SAL è uno dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ove vengono riassunte non solo tutte le lavorazioni, ma anche «tutte le somministrazioni» eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento;

l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2020 dispone come il tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti tecnici riferiti ai SAL ecobonus, secondo quanto indicato nel progetto, tenendo in considerazione anche le caratteristiche tecniche «dei componenti acquistati»;

con la sentenza n. 42012/2022, la Suprema Corte di cassazione, nel chiarire che «non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che – seppure fatturate e pagate – non siano tuttavia state eseguite», ha tuttavia affermato che «sulla base della definizione normativa di SAL, al massimo, possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d'opera»;

in sostanza, nel riferirsi a lavori e somministrazioni non eseguite, la Corte sembra voler intendere le fatture pagate senza alcuna successiva esecuzione materiale, ammettendo dunque la possibilità di SAL riferiti alle sole forniture a piè d'opera purché eseguite in cantiere –:

se intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a confermare la possibilità di considerare le forniture a piè d'opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL.

(5-03091)

RISPOSTA ATTO